

2.2 – Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2009	Previsione del bilancio annuale 2010	1' Anno successivo 2011	2' Anno successivo 2012	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	11.606.913,74	10.969.667,22	11.525.302,00	11.655.000,00	11.849.000,00	11.849.000,00	1%
Tasse	440.712,00	410.027,36	246.480,00	265.000,00	243.000,00	243.000,00	7%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	
Totale	12.047.625,74	11.379.694,58	11.771.782,00	16.020.000,00	16.192.000,00	16.192.000,00	36%

2.2.1.2

ENTRATE	ALIQUOTE I.C.I. (o/oo)		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (A)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
	1	2	3	4	5	6	
ICI II Casa	7,00	7,00	1.367.000,00	1.317.000,00			1.317.000,00
Fabbricati Produttivi	7,00	7,00			2.300.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
Altro	7,00	7,00			2.500.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
Alloggi Sfitti	9,00	9,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00
ICI 1a Casa	4,00	4,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
Totale			1.400.000,00	1.350.000,00	4.800.000,00	4.700.000,00	6.050.000,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli-

Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Con decorrenza 1.1.2008 è stata introdotta l'esclusione dall'ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle case di lusso (cat. A/1), delle ville (A/8) e dei palazzi storici (A/9).

Sono altresì escluse dall'imposta le unità immobiliari assimilate dal Comune ad abitazione principale con regolamento o delibera consiliare vigenti al 29.5.2008.

La minore imposta accertata dai Comuni, per effetto dell'esclusione, deve essere rimborsata dallo Stato sulla base di apposita certificazione.

In data 23 aprile è stato presentato il certificato con il quale è stato dichiarato che per il Comune di Cernusco sul Naviglio il mancato gettito per l'anno 2008 ammonta a Euro 2.212.553,46.

Con comunicato del 19 novembre u.s. il Ministero dell'Interno, ha reso note le spettanze dovute ai Comuni relative al rimborso del mancato gettito ICI abitazione principale per gli anni 2008 e 2009.

Al Comune di Cernusco sono stati attribuiti i seguenti importi:

anno 2008	Euro	1.883.221,77
anno 2009	Euro	1.712.258,90

Al riguardo occorre precisare quanto segue:

- la legge finanziaria per l'anno 2008 ha disposto l'esenzione parziale del pagamento dell'ICI abitazione principale, prevedendo il rimborso attraverso apposita certificazione approvata con DM 15 febbraio 2008, contenente dati relativi all'ultimo anno disponibile, il 2007;
- successivamente il decreto legge n.93/2008 ha previsto l'esclusione totale dal pagamento dell'ICI l'abitazione principale, ampliando la base imponibile esentata e contestualmente è stato previsto un rimborso da erogare ai Comuni per colmare la perdita di cui sopra;
- al fine di evitare problemi di cassa ai Comuni, con il decreto ministeriale 19 giugno 2008, si è stabilito che a titolo di anticipazione veniva erogato un rimborso sulla base di quanto certificato ai sensi del DM 15 febbraio 2008 (importo ricevuto dal Comune di Cernusco sul Naviglio Euro 1.886.858,73);
- successivamente il D.L. n. 112/08, convertito dalla legge 133 del 2008, ha disposto che il mancato gettito Ici derivante dall'applicazione del D.L. n. 93 del 2008 venisse attestato dai Comuni attraverso apposita certificazione da prodursi entro il 30 aprile 2009;

L'ANCI ha sempre sostenuto l'insufficienza dell'entità del fondo destinato al rimborso che a legislazione vigente ammonta a 2 miliardi e 604 milioni dall'anno 2009, e a 2 miliardi e 864 milioni per l'anno 2008 e in merito alle spettanze attribuite il 19 novembre u.s. l'ANCI sostiene quanto segue:

*“ 1. La **rideterminazione dell'anno 2008** è stata effettuata in base alle certificazioni presentate dai Comuni ad aprile 2009 relative al mancato gettito 2008. Ciò in quanto gli acconti sono stati quantificati in riferimento alla certificazione 2008, che conteneva a fini indicativi il gettito ICI abitazione principale 2007. Ovviamente rimane scoperta la differenza tra la certificazione e la spettanza, che dovrà essere colmata nel più breve tempo possibile. Infatti in tutte le sedi istituzionali l'Anci ha fatto presente che lo stanziamento è insufficiente rispetto alla perdita effettivamente subita dai Comuni (che tutte le fonti istituzionali riconoscono nella somma di almeno 3 miliardi e 400 milioni di euro).*

*2. La **spettanza dell'anno 2009** rispetto al quella del 2008 risulta più bassa perché lo stanziamento disponibile ammonta a 2.604 milioni di euro.*

Si ricorda infine che il suddetto trasferimento non può considerarsi definitivo, in quanto i principi contenuti nelle norme di riferimento e gli impegni governativi hanno sempre garantito il totale ristoro delle perdite conseguenti all'esenzione del pagamento dell'ICI sull'abitazione principale. Ciò significa che può essere mantenuta a titolo di residuo attivo la differenza tra quanto accertato e certificato nel citato D.M. 1° aprile 2009 e quanto comunicato dal Ministero dell'interno a titolo di attribuzione.”

Ad oggi il Comune ha ricevuto dallo Stato un trasferimento di Euro 1.886.858,73 per l'anno 2008 ed Euro 995.663,85 per l'anno 2009.

Tali importi sono stati inseriti nel tit. II dell'entrata – cat. I contributi e trasferimenti correnti dallo Stato – quale trasferimento compensativo dovuto dallo Stato.

Per l'anno 2010 lo stanziamento inserito in bilancio per ICI ordinaria è stato così determinato:

ICI accertata anno 2008	5.905.053,11
Maggiore entrata stimata per realizzazione nuovi immobili	150.000,00
Totale	6.055.053,11
Stanziamento bilancio anno 2010	6.050.000,00

Per gli anni successivi è stato previsto il seguente stanziamento:

anno 2011: € 6.200.000,00
anno 2012: € 6.200.000,00

Nel bilancio 2010 e pluriennale 2011/2012 sono previsti inoltre i seguenti stanziamenti sempre relativamente all'ICI:

	2010	2011	2012
ICI anni precedenti derivante da avvisi di accertamento emessi dall'ufficio tributi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
ICI arretrati anni precedenti (ravvedimenti operosi ecc.)	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Negli anni precedenti, in merito all'ICI derivante dall'attività svolta dall'ufficio tributi, sono stati accertati i seguenti importi:

anno imposta	importo accertato derivante attività di accertamento ufficio tributi	ICI anni precedenti (da ravvedimenti operosi ecc.)
2001	385.980,00	
2002	472.615,00	
2003	512.880,00	
2004	489.042,00	
2005	1.210.564,34	92.296,24
2006	777.352,91	25.819,33
2007	410.733,76	55.114,02
2008	303.567,28	36.610,40
2009 (dati provvisori)	500.000,00	110.000,00

Addizionale IRE (ex IRPEF)

L'aliquota dell'addizionale IRE attualmente in vigore è la seguente: 0,70%.

E' prevista una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00 annui.

Nel precedente bilancio pluriennale approvato (2009/2011) lo stanziamento relativo a tale voce di entrata era stato determinato sulla scorta dell'ultimo imponibile IRPEF reso noto dal Ministero (anno 2006) e pari a € 510.927.014,00.

L'imponibile IRPEF anno 2006 suddiviso per classi di reddito è il seguente:

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	REDDITO IMPONIBILE 2006 AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF	
	FREQUENZA	AMMONTARE
fino a 1.000	79	41.620
da 1.000 a 2.000	84	116.841
da 2.000 a 3.000	85	202.161
da 3.000 a 4.000	86	291.638
da 4.000 a 5.000	92	405.704
da 5.000 a 6.000	100	517.533
da 6.000 a 7.500	182	1.168.845
da 7.500 a 10.000	916	7.723.287
da 10.000 a 15.000	2.809	33.220.575
da 15.000 a 20.000	3.853	62.851.761
da 20.000 a 26.000	3.650	77.834.540
da 26.000 a 33.500	2.750	75.771.921
da 33.500 a 40.000	1.175	40.121.012
da 40.000 a 50.000	1.111	46.616.760
da 50.000 a 60.000	562	28.988.215
da 60.000 a 70.000	386	23.916.341
da 70.000 a 100.000	554	43.741.576
oltre 100.000	405	67.396.684
TOTALE	18.879	510.927.014

Secondo tali dati l'importo dell'addizionale IRPEF calcolato allo 0,7% e tenuto conto dell'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00, può essere stimato in circa Euro 3.500.000,00 annui.

I redditi imponibili IRPEF negli anni hanno avuto la seguente evoluzione:

anno 2004	Euro	468.306.856,00		
anno 2005	Euro	474.235.861,00	percentuale di incremento 2004/2005	1,266%
anno 2006	Euro	510.927.014,00	percentuale di incremento 2005/2006	7,737%

ipotizzando i seguenti redditi imponibili:

anno 2010	€	550.000.000,00	percentuale di incremento 2006/2010	7,647%
anno 2011	€	565.000.000,00	percentuale di incremento 2010/2011	2,727%
anno 2012	€	580.000.000,00	percentuale di incremento 2011/2012	2,655%

si può stimare una entrata per addizionale IRPEF nella seguente misura

anno 2010	€	3.850.000,00
anno 2011	€	3.955.000,00
anno 2012	€	4.060.000,00

Nel bilancio è stata prevista la seguente entrata quale gettito dell'addizionale IRPEF relativa alle annualità 2010, 2011 e 2012:

anno 2010	€	3.850.000,00
anno 2011	€	3.900.000,00
anno 2012	€	3.900.000,00

Come già previsto per gli anni 2007, 2008 e 2009 è confermata anche per l'anno 2010 la disposizione prevista nell'apposito regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale viene stabilito che il Comune interviene a sostegno dei soggetti più deboli attraverso l'erogazione di un contributo economico pari all'addizionale IRPEF pagata nei seguenti casi:

a) contribuenti ultrasessantacinquenni a condizione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare sia costituito solo da pensione e non sia superiore a € 14.000,00 se il nucleo è composto da n. 2 o più soggetti;

b) contribuenti nel cui stato di famiglia sono ricompresi uno o più soggetti portatori di handicap (ai sensi della L. 104/1992) con invalidità superiore al 70%, il cui reddito familiare annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00 Nel reddito non sono conteggiate le pensioni di invalidità;

c) famiglie la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno sia costituita da un solo genitore con figli a carico che non conviva ad alcun titolo con altra persona e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 14.000,00;

d) famiglie la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno sia costituita da un numero pari o superiore a 6 unità e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00.

Nei casi sopraindicati l'erogazione del contributo è subordinata alla condizione che l'abitazione e relative pertinenze dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza sia l'unico immobile posseduto da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

Compartecipazione al gettito IRE (ex IRPEF)

Dall'anno 2007 la compartecipazione comunale all'imposta sui redditi persone fisiche è detta "dinamica".

Secondo la precedente normativa la compartecipazione era fissata nella misura del 6,5%. Tale compartecipazione era definita "non dinamica" perché l'importo della compartecipazione spettante a ciascun comune veniva detratto dai trasferimenti statali, pertanto non c'era nessun vantaggio per i bilanci degli Enti.

La nuova compartecipazione c.d. "dinamica" prevede un'aliquota dello 0,69% (anziché del 6,5%) con riferimento alla base imponibile 2005. Nell'anno 2007 il gettito spettante ai Comuni è stato compensato con uguale riduzione dei trasferimenti statali.

Dal 2008 l'incremento rispetto al 2007 è stato attribuito ai comuni. Alla ripartizione di tale fondo hanno partecipato solo i Comuni che nell'anno 2006 hanno rispettato le regole per il patto di stabilità interno.

Nell'anno 2008 è stata attribuita ai Comuni la seguente compartecipazione:

Euro 364.325,25

Euro 10.464,22 incremento rispetto al 2007 (solo per i Comuni che hanno rispettato il patto 2006)

Dall'anno 2009 l'aliquota è dello 0,75% e l'incremento di gettito rimane ai Comuni, ossia non viene detratto dai trasferimenti statali. Inoltre anche gli aumenti di gettito derivanti dall'aumento della base imponibile rimarranno agli Enti.

Nell'anno 2009 è stata attribuita ai Comuni la seguente compartecipazione:

Euro 364.325,25

Euro 39.582,03 incremento rispetto al 2008

Nel bilancio 2010/2012 la compartecipazione è stata così stimata:

anno 2010	404.000,00
anno 2011	404.000,00
anno 2012	404.000,00

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Con delibera consiliare n. 123 del 19.12.2007 è stata prorogata la concessione per il servizio di riscossione e accertamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 1.1.2008/31.12.2010 alla Società AIPA SPA alle seguenti condizioni:

- a) Compartecipazione al Comune: 83%
- b) Aggio a favore della concessionaria: 17%
- c) Minimo annuo garantito: € 130.000,00
- d) Fornitura alla scadenza della concessione di software con banca dati della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Le precedenti condizioni erano:

- a) Compartecipazione al Comune: 81%
- b) Aggio a favore della concessionaria: 19%
- c) Minimo annuo garantito: € 110.000,00

L'entrata accertata per l'anno 2007 è stata pari a Euro 143.155,86 mentre per l'anno 2008 pari a Euro 165.428,99.

Dall'1.1.2010 il Comune di Cernusco sul Naviglio verrà classificato, ai fini dell'applicazione della Tosap, in classe III.

Infatti ex art. 43 D.lgs. 507/1993 i Comuni, ai fini dell'applicazione della Tosap, sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. Pertanto avendo il Comune di Cernusco sul Naviglio, al 31.12.2008, una popolazione superiore a 30.000 abitanti passa automaticamente dalla classe IV alla classe III.

Questo comporta un aumento delle tariffe da applicare sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Tale incremento, così come chiarito anche dalla Sezione Regionale della Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia-Romagna:

“ è stato previsto e disciplinato da una normativa il D.lg. 15-11.1993 n. 507 la cui validità non può ritenersi intaccata dalla disposizione contenuta nel D.L. appena richiamato. I conseguenti adeguamenti automatici per la TOSAP, l’Imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni, in quanto previsti da una norma di legge previgente, non possono considerarsi come violazioni del divieto di recente introdotto dal legislatore. Nel quadro così delineato va detto che l’osservanza del surrichiamato D.L. 93/2008, potrà dirsi garantita purché la lievitazione delle tasse comunali e delle tariffe indicate nel quesito sia il risultato di un adeguamento automatico delle stesse, che dovrà essere ottenuto prendendo come base dell’adeguamento la misura delle imposizioni concretamente e legittimamente applicate nel periodo di appartenenza del Comune alla classe precedente.”

L’aumento dovuto al passaggio dalla classe IV alla classe III è stato stimato nella misura del 22% circa. Inoltre dal 2010 è stato previsto in entrata tutto il gettito della Tosap, al lordo quindi dell’aggio a favore del concessionario. Conseguentemente è stato inserito tra le spese correnti un apposito stanziamento per il pagamento dell’aggio al concessionario. La modifica è stata introdotta ai fini del rispetto del principio dell’universalità del bilancio previsto dall’art. 162 del D.lgs. 267/2000.

L’entrata relativa all’anno 2010 è stata così determinata:

entrata stimata per l’anno 2009	Euro 165.000,00 al netto dell’aggio	Euro 199.000,00 al lordo dell’aggio
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Nel triennio 2010/2012 tale entrata è stata prevista nella seguente misura:

anno 2010	Euro 241.000,00
anno 2011	Euro 241.000,00
anno 2012	Euro 241.000,00

la maggiore entrata prevista di Euro 76.000,00, rispetto all’anno 2009, (241.000,00 – 165.000,00) è dovuta per Euro 41.000,00 all’inserimento dell’entrata al lordo dell’aggio e per Euro 35.000,00 all’aumento dovuto al cambio di classe.

Nella spesa è stato inserito un nuovo capitolo per il pagamento dell’aggio al concessionario per un importo di Euro 41.000,00, pertanto il beneficio reale per il bilancio è pari a Euro 35.000,00.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Con deliberazione consiliare n. 121 del 19.12.2007 è stata istituita una categoria speciale, limitatamente alle affissioni commerciali, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, con una maggiorazione delle tariffe del 100%.

Con delibera consiliare n. 122 del 19.12.2007 è stata prorogata la concessione per il servizio di riscossione e accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 1.1.2008/31.12.2010 alla Società AIPA SPA alle seguenti condizioni:

- a) Compartecipazione al Comune: 77%
- b) Aggio a favore della concessionaria: 23%

c)Minimo annuo netto garantito: € 210.000,00

d)Fornitura alla scadenza della concessione di software con banca dati dell'Imposta comunale sulla pubblicità

Mentre le condizioni precedentemente in vigore erano:

a)Compartecipazione al Comune: 68%

b)Aggio a favore della concessionaria: 32%

c)Minimo annuo netto garantito: € 130.000,00

L'entrata accertata per l'anno 2007 è stata pari a Euro 266.075,52 mentre per l'anno 2008 pari a Euro 389.608,93.

Dall'1.1.2010 il Comune di Cernusco sul Naviglio verrà classificato, ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in classe III.

Infatti ex art. 2 D.lgs. 507/1993 i Comuni sono ripartiti, ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso. Pertanto avendo il Comune di Cernusco sul Naviglio, al 31.12.2008, una popolazione superiore a 30.000 abitanti passa automaticamente dalla classe IV alla classe III.

Questo comporta un aumento delle tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Tale incremento, così come specificato per la Tosap, è un aumento obbligatorio previsto e disciplinato dal D.lgs. 507/93 la cui validità non può ritenersi intaccata dalla disposizione contenuta nel D.L. 93/2008.

L'aumento dovuto al passaggio dalla classe IV alla classe III è stato stimato nella misura del 13% circa. Inoltre dal 2010 è stato previsto in entrata tutto il gettito dell'Imposta di pubblicità, al lordo quindi dell'aggio a favore del concessionario. Conseguentemente è stato inserito tra le spese correnti uno stanziamento apposito per il pagamento dell'aggio al concessionario. La modifica è stata introdotta ai fini del rispetto del principio dell'universalità del bilancio previsto dall'art. 162 del D.lgs. 267/2000.

L'entrata relativa all'anno 2010 è stata così determinata:

entrata stimata per l'anno 2009	Euro 400.000,00 al netto dell'aggio	Euro 520.000,00 al lordo dell'aggio
---------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Nel triennio 2010/2012 tale entrata è stata prevista nella seguente misura:

anno 2010	Euro 585.000,00
anno 2011	Euro 585.000,00
anno 2012	Euro 585.000,00

la maggiore entrata prevista di Euro 185.000,00, rispetto all'anno 2009, (585.000,00 – 400.000,00) è dovuta per Euro 135.000,00 all'inserimento dell'entrata al lordo dell'aggio e per Euro 50.000,00 all'aumento dovuto al cambio di classe.

Nella spesa è stato inserito un nuovo capitolo per il pagamento dell'aggio al concessionario per un importo di Euro 135.000,00, pertanto il beneficio reale per il bilancio è pari a Euro 50.000,00.

Tariffa Igiene ambientale

Con delibera consiliare n. 76 del 22.12.2005 questo Comune ha provveduto all'istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti (TIA), con decorrenza 1° gennaio 2006, e conseguentemente è stata abrogata la tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'art. 49 del D. Lgs. N. 22/1997 (Decreto Ronchi) aveva previsto che la TARSU fosse sostituita da una tariffa avente natura di corrispettivo per il servizio reso dagli enti locali, applicata in base alla produzione effettiva (o presunta in base a coefficienti ministeriali o calcolati in modo puntuale) di rifiuti urbani e assimilati ed articolata tra utenze domestiche e non domestiche (DPR 158/1999).

La tariffa, ponendosi all'interno di un sistema a corrispettivo, rappresenta il prezzo unitario di cessione del servizio erogato dall'ente.

La TIA , tuttavia, è sempre stata fonte di dubbi, problemi e perplessità per i soggetti tenuti ad applicarla (enti e gestori).

I continui rinvii all'obbligatorietà del passaggio da Tassa a Tariffa se da un lato sono stati necessari in virtù dei numerosi problemi applicativi in cui sono venuti a trovarsi i Comuni, dall'altro non hanno fatto altro che aumentare l'incertezza sul passaggio a tariffa e l'inerzia degli stessi Comuni, che, ove non fosse subentrata una diversa volontà politica, hanno rimandato il problema al momento in cui si sarebbe effettivamente posto.

Tuttavia, diversi comuni sono passati a TIA in questa fase sperimentale, sia perché i principi ispiratori della TIA, il suo meccanismo applicativo e la sua regolamentazione, basata su una produzione e gestione efficiente, efficace ed eco-compatibile dei rifiuti, sono stati spunto per una ridefinizione del servizio di smaltimento rifiuti, sia perché la possibilità di “esternalizzare” il servizio al gestore dei rifiuti ha permesso, negli anni passati, di “alleggerire” il bilancio comunale di costi rilevanti ai fini del patto di stabilità.

Prescindendo dai diversi problemi applicativi della TIA, una delle questioni principali sulla tariffa è stata sempre la sua natura tributaria o meno.

La tariffa è, per definizione di legge, un “corrispettivo”. In base a questo l'amministrazione finanziaria – nella R.M. del 5 febbraio 2003 n. 25/E e nella più recente R.M. n. 250/E del 17.6.2008 – ha definito la TIA come un'entrata patrimoniale commerciale. Le tariffe sono state quindi da sempre assoggettate all'IVA nella misura del 10%.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24.7.2009 ha stabilito che la Tariffa di igiene ambientale (TIA) è un'entrata di natura tributaria.

Le conseguenze di tale sentenza sono molteplici. Infatti la futura attività di gestione dell'entrata, dovrà essere modellata secondo gli schemi tributari. Occorrerà cambiare la metodologia di gestione e prima di tutto modificare i regolamenti comunali che contengono elementi privatistici ovvero disposizioni contrastanti con la disciplina applicabile ai tributi locali.

Inoltre, contrariamente a quanto più volte sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, non si potrà più applicare l'IVA poiché la TIA, in quanto tributo, è estranea all'ambito di applicazione di tale imposta.

Sicuramente l'implicazione per gli enti locali più importante è a livello contabile. Il nuovo scenario impositivo comporta la necessità che il bilancio dei Comuni accolga le entrate TIA.

Quanto all'IVA, resta evidente che l'imposta addebitata dal gestore/appaltatore al comune insieme al corrispettivo dell'appalto verrà a costituire un costo aggiuntivo, da riaddebitare all'utenza.

Nei riflessi economici, nessun effetto ne deriverà sugli utenti privati, mentre si verrà a determinare un extracosto – pari all'IVA non più detraibile – in capo ai soggetti IVA.

Pertanto nel bilancio 2010/2012 si è provveduto a iscrivere tra le entrate tributare l'entrata TIA stimata come segue:

anno 2010	Euro	4.100.000,00
anno 2011	Euro	4.100.000,00
anno 2012	Euro	4.100.000,00

Conseguentemente è stato iscritto in bilancio “parte spesa” l'importo di Euro 4.100.000,00 per il pagamento del corrispettivo dovuto a Cernusco Verde per l'espletamento del servizio.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

L'addizionale sul consumo di energia elettrica è applicata automaticamente secondo quanto previsto dall'art. 10 della L. 133/1999.

Le previsioni sull'ammontare di detta entrata vengono fornite direttamente dall'Enel che provvede a riscuotere direttamente l'imposta ed è prevista per il triennio 2010/2012 come segue:

anno 2010:	Euro 285.000,00
anno 2011:	Euro 290.000,00
anno 2012:	Euro 290.000,00

Tale entrata è stata accertata negli anni passati come segue:

anno 2004: Euro 252.066,00
anno 2005: Euro 271.094,43
anno 2006: Euro 282.077,44
anno 2007: Euro 281.359,12
anno 2008: Euro 279.737,22
anno 2009: Euro 285.000,00 (stanziamento assestato)

Inoltre è stato previsto uno stanziamento di Euro 10.000,00 quale “arretrati addizionale Enel” per gli eventuali conguagli che vengono attribuiti l'anno successivo per l'anno precedente (ossia arretrati dell'anno 2009 che verranno erogati nell'anno 2010).
Durante l'anno 2009 sono stati accertati arretrati relativi all'anno 2008 per un importo di Euro 12.805,00.

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

Il gettito ICI stimato in € 6.050.000,00 è relativo alla stima dell'ICI dovuta dagli immobili adibiti ad uffici, negozi e botteghe, aree edificabili e terreni agricoli, immobili produttivi, immobili categoria A non adibiti ad abitazione principale e immobili cat. A/1-A/8-A/9 anche se adibiti ad abitazione principale.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Imposta comunale sugli immobili

Aliquota ICI anni 2010-2011-2012:

- 4 per mille per le abitazioni principali (relativamente agli immobili cat. catastale A/1, A/8 e A/9)
- 7 per mille per tutti gli altri immobili e terreni
- 9 per mille per le case sfitte

Detrazione per abitazione principale € 104,00 per gli immobili cat. Catastale A/1, A/8 e A/9.

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto nel triennio si veda quanto sopra riportato al paragrafo 2.2.1.3.

Addizionale IRPEF:

anni 2010, 2011 e 2012: aliquota dello 0,70%. Esenzione per i redditi fino a € 10.000,00.

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto nel triennio si veda quanto sopra riportato.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Il funzionario responsabile dell'ICI è:

Amelia Negroni Direttore area economico-finanziaria

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli

L'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 6 agosto 2008 n. 133, ha stabilito quanto segue:

“Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).”

Conseguentemente anche le politiche tributarie relative al triennio 2010/2012 e le relative previsioni di bilancio sono state influenzate da detta norma.